

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2957 del 11/06/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PO IN COMUNE DI BORETTO (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE05T0084. TITOLARE: COMUNE DI BORETTO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3053 del 11/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 28357/2020

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **FIUME PO** IN COMUNE DI **BORETTO** - (RE) - CODICE PROCEDIMENTO **RE05T0084**

TITOLARE: COMUNE DI BORETTO

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 “Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;

- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 17858/2005 in data 28/11/2005 è stata assentita al **Comune di Boretto**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Fiume Po**, per la **realizzazione di opere di costruzione pista ciclabile naturalistica di collegamento tra la zona di Gualtieri e la zona di Brescello**, in **Comune di Boretto (RE)**, con **validità fino al 28/11/2024**;

PRESO ATTO della domanda in data **19/11/2020** presentata dal Sig. Mauro Rossi in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti dell'Ente Pubblico Comune di Boretto C.F./P.IVA **00439040353** tendente ad ottenere la variante della concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del Fiume Po in Comune di **Boretto (RE)**, località **sponda sinistra del fiume Po**, **Fg. 1 particelle 3-6-7**, **Fg. 2 particella 1**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **1** dalle particelle **3, 6, 7** ed al Foglio **2** dalla particella **1** ad uso **realizzazione opere di piantumazione alberature a lato pista ciclabile**.

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 424 in data 09/12/2020 è stata effettuata la pubblicazione della variante di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PG/2021/53288 in data 07/04/2021, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- che il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, possa essere assentita la variante sostanziale alla concessione già rilasciata con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 17858 in data 28/11/2005;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 3 bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159 conversione in Legge del D.L. 125/2020.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a Comune di Boretto C.F./P.IVA 00439040353 con sede in Boretto, **la variante** alla concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 17858 in data 28/11/2005, per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, identificata al NCT del Comune di **Boretto** al foglio **1**, area censita particelle **3, 6 e 7**, e foglio **2**, area censita particella **1** ad uso realizzazione **opere di piantumazione alberature a lato pista ciclabile**;
- b) di confermare la durata della concessione fino alla data indicata nella succitata Determinazione, e cioè **fino al 28/11/2024**;
- c) di dare atto, infine:
 - che, ai sensi delle D.G.R. n. 895/2007 e n. 173/2014 il Comune richiedente, è esente dal pagamento del canone trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali dello stesso Comune, a carattere non lucrativo"
 - che, **il Comune di Boretto rientra fra gli enti e i soggetti pubblici** inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e pertanto, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- e) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- f) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Fiume Po in territorio del Comune di **Boretto (RE)** località **sponda sinistra del fiume Po, Fg. 1 particelle 3-6-7, Fg. 2 particella 1**, ad uso **pista ciclabile naturalistica e opere di piantumazione alberature a lato della stessa** a favore di **Comune di Boretto**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale di pertinenza del Fiume Po, identificata al NCT del Comune di Boretto (RE) al foglio 1 particelle 3, 6 e 7, foglio 2 particelle 1, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 32, 34, 39, 41, 42, 48, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 71 e 76, foglio 11 particelle 9, 10, 11, 17, 29, 306, 316, 332, foglio 12 particelle 16, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 per la quota parte di area occupata dalla pista ciclabile secondo il "Progetto definitivo opere di costruzione pista ciclabile naturalistica sul fiume Po di collegamento tra la zona di Gualtieri e la zona di Brescello.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per **pista ciclabile naturalistica e opere di piantumazione alberature a lato della stessa**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 E' confermata la durata della concessione fino al **28 novembre 2024**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014.

3.2 Essendo il Comune Concessionario un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 **Prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico dell'AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po** che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

2. Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a: - coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive agricole in uso nella zona; - piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006; - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua; - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modificano la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione; - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
3. la presente autorizzazione è subordinata alla presa in carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle essenze arboree e arbustive piantumate lungo la pista ciclopedonale in alveo del fiume Po senza nulla pretendere dalla scrivente Autorità idraulica; analogamente saranno a carico dell'Ente richiedente gli eventuali danni arrecati dall'interferenza delle essenze con la pista ciclabile;
4. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
5. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
6. considerato che i terreni oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento dell'intervento autorizzato, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per il ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese ad eventuali danneggiamenti causati dalle essenze;
7. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

8. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;
9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
10. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

3. Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la subconcessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

- 6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - d) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario
(Comune di Boretto)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.